

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 223

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, COVI, ACQUARONE, RUFFINO,
CASTIGLIONE, PERUGINI, PAGANI, BATTELLO e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1987

Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e ai periti commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone immutato il testo di un analogo provvedimento già approvato nella scorsa legislatura dall'Assemblea del Senato nella seduta del 3 febbraio 1987. Le successive vicende della crisi di Governo e dello scioglimento anticipato delle Camere ne hanno impedito l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati.

L'articolo 348, secondo comma, del codice di procedura penale sancisce il principio in base al quale nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre, salvo i casi previsti dagli articoli 350, 351 e 352 del codice stesso. In particolare l'articolo 351 prevede che alcune categorie professionali sono escluse dall'obbligo di deporre, a pena di nullità, «su ciò che a loro fu

confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione».

L'intento di questo disegno di legge è quello di estendere tale deroga ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e ai periti commerciali.

Non si vuole con ciò sottrarre indebitamente categorie professionali all'obbligo di deporre, considerato anche il fatto che lo stesso articolo 351 del codice di procedura penale prevede accertamenti da parte dell'autorità competente, se questa ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta dai soggetti autorizzati all'astensione per esimersi dal deporre non sia fondata. Se l'autorità stessa ritiene di non proseguire nell'istruzione senza la suddetta deposizione, una volta accertata l'infondatezza

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della dichiarazione stessa, dispone con ordinanza che il testimone deponga; resta così un ampio spazio di valutazione discrezionale per il giudice.

Giova ricordare che la *ratio* dell'articolo 351 non è imperniata esclusivamente sulla tutela della difesa processuale propria della professione forense.

Ciò è dimostrato dai lavori preparatori e dal fatto che l'articolo 351 si applica anche a categorie professionali estranee alla funzione di difesa processuale, quali quelle dei notai e dei consulenti tecnici.

Il provvedimento in esame contribuisce ad una più completa attuazione del diritto alla riservatezza, ricomprensivo dottori commercialisti, ragionieri collegiati e periti commerciali, nella dizione dell'articolo 351.

Queste categorie furono escluse nella formulazione del codice di procedura penale perché, all'epoca, professionisti in fase di evoluzione.

Non si può dimenticare come queste categorie professionali abbiano acquistato un ruolo di centralità essenziale per il corretto sviluppo del Paese.

Il processo di ammodernamento che l'Italia sta compiendo nei settori economico e monetario passa anche attraverso l'esigenza di tutela dei rapporti fra detti professionisti e i cittadini.

La previsione della estensione degli articoli 249 del codice di procedura civile e 342 del codice di procedura penale, pure esplicati in rubrica, discende di conseguenza, per quanto occorra, dalla estensione relativa all'articolo 351 del codice di procedura penale.

Il disegno di legge esclude infine sindaci, revisori dei conti e certificatori dal diritto di non testimoniare, considerando il fatto che coloro che svolgono questi specifici compiti lo fanno nell'esclusivo interesse della collettività e non di una singola parte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti».

